Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 settembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 6 *febbraio* 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1961
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 126

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« ALLA MEMORIA »

LALLI Lidia Amalia di Oscar, classe 1925, partigiana combattente. — Abbandonati gli studi universitari per portare il suo contributo alla lotta di liberazione, in una ardimentosa azione di collegamento, che volontariamente aveva chiesto di compiere, veniva scoperta e colpita a morte dal nemico in agguato. — Sarzana, 2 aprile 1945.

Decreto presidenziale 6 *febbraio* 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1961
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 129

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« ALLA MEMORIA »

Carabiniere PANDOLFI Sebastiano di Salvatore, classe 1922, partigiano combattente. — Carabiniere aderente al fronte clandestino, durante una pericolosa missione veniva ferito e catturato dal nemico. Essendosi rifiutato di dare qualsiasi notizia, sebbene sottoposto a crudeli sevizie, veniva passato per le armi. — San Clemente (Fiesole), 30 luglio 1944.

Decreto presidenziale 5 *giugno* 1961

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

« ALLA MEMORIA »

BORGARO Domenico di Paolo, nato a Ciriè il 21 settembre 1928, partigiano combattente. — Giovane combattente, in una ardimentosa azione, sebbene ferito, continuava nella lotta, prodigandosi eroicamente fin tanto che non cadeva al suolo esanime. — Ciriè, 30 aprile 1945.

Decreto presidenziale 6 *giugno* 1961

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

« ALLA MEMORIA »

CHAMPOURNEJ Giovanni fu Pietro, classe 1923, partigiano combattente. — Nell'ardimentoso tentativo di espugnare una importante posizione nemica, era di esempio agli uomini della sua squadra. Colpito a morte, cadeva da prode. — Lilliana (Val d'Aosta), 26 luglio 1944.

Decreto presidenziale 3 *giugno* 1961

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

CONTI Giuseppe, nato a Terranova di Sibari (Cosenza) il 19 marzo 1921, partigiano combattente. — Partigiano di elevati sentimenti, nel corso della settima offensiva tedesca in Bosnia, mise in luce chiare doti di combattente tenace e cosciente, sempre di esempio ai compagni nei combattimenti contro un nemico di gran lunga superiore in uomini e mezzi. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

Decreto presidenziale 3 *giugno* 1961

E' concessa la seguente decorazione al valor militare.

CROCE AL VALOR MILITARE

FORTE Liberato, nato a Castelpetroso (Campobasso) il 2 gennaio 1921, partigiano combattente. — Durante venti mesi di aspri combattimenti, marce e sacrifici di ogni genere, dimostrava elevate doti di coraggio, attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo, sempre di esempio ai suoi compagni di lotta. — Jugoslavia, 9 settembre 1943-11 maggio 1945.

Decreto presidenziale 3 *giugno* 1961

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

FRANCHI Giulio, nato a Castelmarte (Como) il 13 dicembre 1913, partigiano combattente. — Partigiano di elevati sentimenti, nel corso della settima offensiva tedesca in Bosnia, mise in luce chiare doti di combattente tenace e cosciente, sempre di esempio ai compagni nei duri combattimenti contro un nemico di gran lunga superiore in uomini e mezzi. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

Decreto presidenziale 3 *giugno* 1961

E' concessa la seguente decorazione al valor militare.

CROCE AL VALOR MILITARE

LA MASA Matteo, nato a Fantina (Messina) il 3 gennaio 1924, partigiano combattente — Partigiano di elevati sentimenti, nel corso della settima offensiva tedesca in Bosnia, mise in luce chiare doti di combattente tenace e cosciente, sempre di esempio ai compagni nei duri combattimenti contro un nemico di gran lunga superiore in uomini e mezzi. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

Decreto presidenziale 3 *giugno* 1961

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

PATRIZIO Pierino, nato a Chieti il 24 settembre 1916, partigiano combattente. — Partigiano di elevati sentimenti, nel corso della settima offensiva tedesca in Bosnia, mise in luce chiare doti di combattente tenace e cosciente, sempre di esempio ai compagni nei combattimenti contro un nemico di gran lunga superiore in uomini e mezzi. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

Decreto presidenziale 3 *giugno* 1961

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

VITALI Angelo, nato a Verdellino (Bergamo) il 22 febbraio 1914, partigiano combattente. — Partigiano di elevati sentimenti, nel corso della settima offensiva tedesca in Bosnia, mise in luce chiare doti di combattente tenace e cosciente, sempre di esempio ai compagni nei duri combattimenti contro un nemico di gran lunga superiore in uomini e mezzi. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

(5704)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1961, n. **909**.

Approvazione della sostituzione dell'art. 9 dello statuto della « Società italiana di scienze veterinarie », con sede in Bologna.

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la sostituzione dell'art. 9 dello statuto della « Società italiana di scienze veterinarie », con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 luglio 1961, n. **910**.

Erezione in ente morale del « Consorzio ligure per l'Università », con sede presso l'Università di Genova.

N. 910. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il « Consorzio ligure per l'Università », con sede presso l'Università di Genova, viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 luglio 1961, n. **911**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, ad acquistare due immobili, siti in Bassano del Grappa, da adibire a sede della Sezione A.N.A. di Bassano del Grappa e dell'annesso « Museo degli Alpini ».

N. 911. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, viene autorizzata ad acquistare per l'importo di L. 6.100.000 (seimilionicentomila) due immobili, siti in Bassano del Grappa, da adibire a sede della Sezione A.N.A. di Bassano del Grappa e dell'annesso « Museo degli Alpini ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 8, — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1961.

Cessazione della gestione commissariale dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », con sede in Napoli;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » ;

Visto il decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'industria e il commercio il 28 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1956, registro n. 7 Finanze, foglio n. 168, con il quale il dott. ing. Tommaso Astarita venne nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » ;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1957, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 28, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le quote di partecipazioni sull'ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » ;

Viste le dimissioni presentate per motivi di salute dall'attuale commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente, ing. Tommaso Astarita ;

Considerata la opportunità di procedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'Ente ;

Decreta :

A decorrere dalla data del presente decreto cessa la gestione commissariale dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

Con altro decreto in pari data viene nominato il presidente dell'Ente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1961

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per gli affari esteri
Segni

Il Ministro per l'industria e il commercio
Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1961
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 136

(5879)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1961.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », con sede in Napoli ;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » ;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statati ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1957, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 28, con il quale sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le quote di partecipazione sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » ;

Visto il proprio decreto di pari data, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'industria e il commercio, con cui è stata disposta la cessazione della gestione commissariale dell'Ente ;

Decreta :

A decorrere dalla data del presente decreto il dottore Giovanni Carcaterra, consigliere di Stato, è nominato presidente dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1961

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per gli affari esteri
Segni

Il Ministro per l'industria e commercio
Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1961
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 137

(5880)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1961.
Sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Decreta:

TITOLO I
REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSUNZIONE IN RUOLO

Capo I
Personale insegnante e insegnante tecnico-pratico di istituti di istruzione secondaria

Art. 1.

L'assunzione nei ruoli ordinari dei professori degli istituti di istruzione secondaria, nell'ambito del numero delle cattedre che sarà determinato in applicazione del primo comma dell'art. 19 della legge 28 luglio 1961, n 831, e di quelle che saranno lasciate vacanti da professori di ruolo ordinario passati ad altro ruolo ai sensi degli articoli 11 e 12 della stessa legge, può essere richiesta:

a) dagli insegnanti non di ruolo e di ruolo speciale transitorio, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, negli istituti statali o pareggiati d'istruzione secondaria;

b) del personale di ruolo della carriera direttiva degli Istituti di educazione;

c) dagli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali

d) dagli assistenti universitari.

Il personale sopra indicato deve aver conseguito l'idoneità, o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame, in un concorso a cattedre od in un esame di Stato bandito, quest'ultimo, anteriormente al 28 dicembre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, ed in nessuno degli anni scolastici 1959-60 o 1960-61 deve aver riportato qualifiche inferiori a « valente » o a « distinto » ovvero, per gli assistenti, qualifiche dichiarate equipollenti nei modi previsti dalla legge.

L'assunzione di cui sopra avrà luogo nel ruolo ordinario dei professori di istituti di istruzione secondaria relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce.

Non possono aspirare all'assunzione nei ruoli, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, dell'art. 85 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, dell'art. 19 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che:

1) siano stati radiati dall'albo professionale;

2) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 6 dell'art. 16 della citata legge 19 marzo 1955, n. 160;

3) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 5 del richiamato art. 16 nel caso che alla data di scadenza per la presentazione della domanda, di cui al successivo art. 13, non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sanzione stessa.

Non può, altresì, aspirare all'assunzione in ruolo chi sia escluso dall'elettorato attivo politico e chi sia stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 2.

Gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria che in un concorso a cattedra diversa da quella di cui sono titolari abbiano riportato l'idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove d'esame o abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento, con votazione non inferiore a sette decimi, possono parimenti chiedere l'assunzione, in relazione alle cattedre disponibili, nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce, semprechè nell'ultimo anno scolastico di insegnamento abbiano ottenuto qualifica non inferiore a « valente ».

Alle stesse condizioni e in relazione alle cattedre disponibili gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria superiore in possesso di abilitazione valida per più cattedre di detti istituti, possono chiedere il passaggio a una di tali cattedre diversa da quella di cui sono titolari.

Gli insegnanti ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali in possesso di abilitazione per l'insegnamento richiesto, comunque conseguita, sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente e precedente articolo.

Art. 3.

Agli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, nonchè agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, con qualifica non inferiore a « valente » o a « distinto » in nessuno degli anni suddetti, sono conferite, a domanda, le cattedre che restino disponibili nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale dopo la nomina nei ruoli delle scuole stesse degli aspiranti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, purchè si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica o di scuola professionale femminile, relativa a materie che comprendono o coincidano con quelle che costituiscono la cattedra cui aspirano;

b) abbiano conseguito almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove d'esame in un concorso compreso fra quelli di cui alla lettera *a*) o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;

c) abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento delle discipline le cui cattedre sono state istituite con la legge 22 settembre 1960, n. 1079;

d) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore costituite da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano;

e) abbiano ottenuto almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove d'esame in un concorso a cattedre

compreso fra quelli di cui alla lettera *d*) o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957.

Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purchè in possesso di abilitazione comunque conseguita.

Gli aspiranti di cui alle lettere *d*) ed *e*) e al precedente comma devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra loro assegnata.

Art. 4.

Ai fini dell'assunzione nei ruoli di cui ai precedenti articoli, si considerano idonei coloro che in concorso per titoli ed esami a cattedre di istituti di istruzione secondaria, abbiano riportata una votazione complessiva non inferiore alla votazione minima prescritta, per l'inclusione nella graduatoria dei vincitori, dalle norme in base alle quali il concorso è stato espletato.

Art. 5.

L'assunzione nei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici, nell'ambito del numero dei posti che sarà determinato in applicazione del penultimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, può essere richiesta dagli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti e scuole statali di istruzione tecnica o di avviamento professionale, con qualifica in nessuno degli anni scolastici anzidetti inferiore a « valente », che siano in possesso di idoneità a posti di assistente, capo officina, maestra di laboratorio, istruttore pratico o insegnante tecnico-pratico, conseguita in concorsi per esami ovvero abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno 60/100 con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

L'assunzione avrà luogo nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici corrispondente all'idoneità posseduta.

Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo nelle scuole di istruzione tecnica e di avviamento professionale, che in nessuno degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61 abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » e che siano in possesso di idoneità per posto di ruolo superiore a quello di appartenenza, possono chiedere il passaggio a posti di detto ruolo superiore.

Agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo che siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4 si applicano le disposizioni degli articoli stessi. Analogamente agli insegnanti di istruzione media, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 si applicano le norme del presente articolo purchè risultino in possesso del titolo di studio necessario per partecipare a concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti di istruzione tecnica e di avviamento professionale.

Capo II

Personale insegnante di materie artistiche, di materie di cultura e di arte applicata degli istituti di istruzione artistica

Art. 6.

L'assunzione nei ruoli degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, nell'ambito del numero delle cattedre e dei posti che sarà determinato in applicazione dell'art. 19, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, e delle cattedre che saranno lasciate vacanti da professori di ruolo ordinario passati ad altro ruolo ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della stessa legge, può essere richiesta dagli insegnanti non di ruolo, compresi gli insegnanti d'arte applicata, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica riportando qualifica non inferiore a « distinto » e che siano stati inclusi in terne oppure abbiano riportato l'idoneità in concorsi a cattedre negli istituti stessi.

La richiesta di assunzione deve riferirsi alla cattedra per cui è stata conseguita l'inclusione in terna o l'idoneità.

Si considerano idonei coloro che, in un concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica, siano stati dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice.

Gli insegnanti inclusi in terna sono assunti con precedenza rispetto agli idonei.

Ai fini dell'eventuale esclusione dall'assunzione nei ruoli si applicano le disposizioni dell'ordinamento dell'istruzione artistica corrispondenti a quelli indicati nel terzo comma del precedente art. 1. I motivi di esclusione elencati nel quarto comma del precedente art. 1 valgono anche per gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica.

Art. 7.

Gli insegnanti di ruolo degli istituti statali di istruzione artistica, compresi gli insegnanti di arte applicata, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, che siano stati inclusi in una terna o abbiano conseguito l'idoneità in un concorso a cattedre diverse da quelle di cui sono titolari, possono parimenti chiedere l'assunzione in ruolo per la cattedra alla quale l'idoneità o l'inclusione in terna si riferisce.

Art. 8.

Gli insegnanti non di ruolo, compresi gli insegnanti d'arte applicata, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 riportando qualifica non inferiore a « distinto » e che in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, abbiano conseguito l'idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove d'esame, possono chiedere l'assunzione nei ruoli degli insegnanti di materie culturali degli istituti di istruzione artistica, nei limiti delle cattedre determinate ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 381, e rimaste disponibili dopo la nomina degli aspiranti di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Ai fini dell'assunzione prevista dal comma precedente si considerano idonei coloro che nei concorsi di cui allo stesso comma abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore alla votazione minima prescritta per l'inclusione nelle graduatorie dei vincitori, dalle norme in base alle quali il concorso è stato espletato.

Gli insegnanti ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali in possesso di abilitazione per l'insegnamento richiesto, comunque conseguita, sono ammessi a godere dei benefici previsti dai commi precedenti.

La richiesta di assunzione deve riferirsi a cattedre relative a materie che comprendono o coincidono con le materie che costituiscono la cattedra per cui è stata conseguita l'idoneità, la votazione di sette decimi o l'abilitazione.

Gli insegnanti di ruolo di istituti di istruzione secondaria superiore, comandati o distaccati nei licei artistici per l'insegnamento delle materie di cultura, possono chiedere l'assunzione nelle cattedre di materie di cultura eventualmente disponibili, nei licei stessi, concernenti l'insegnamento da loro tenuto come comandati o distaccati.

Art. 9.

Nella domanda presentata per l'assunzione ai sensi del precedente art. 6 gli interessati possono chiedere — nell'eventualità che non conseguano detta assunzione — di essere assunti in cattedre di ruolo inferiore a quella per cui hanno conseguito l'inclusione in terna o l'idoneità, semprechè gli insegnanti cui si riferisce il titolo posseduto comprendano o coincidano con quelli che costituiscono la cattedra di ruolo inferiore.

Art. 10.

Gli insegnanti d'arte applicata titolari nelle scuole d'arte che abbiano prestato servizio in dette scuole negli anni scolastici 1959-60 e 1960-61 riportando in ciascun anno qualifica non inferiore a « distinto », e che siano in possesso di idoneità per l'insegnamento d'arte applicata negli istituti d'arte, possono chiedere il passaggio nel ruolo degli insegnanti d'arte applicata degli istituti stessi.

TITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINE E DOCUMENTAZIONE

Art. 11.

Ai fini dell'assunzione in ruolo, gli interessati devono presentare domanda redatta in carta legale da L. 200 nella quale, oltre all'indicazione del nome, del cognome, della qualifica (professore di ruolo, di ruolo transitorio ordinario, di ruolo speciale transitorio, non di ruolo, insegnante elementare di ruolo, funzionario della carriera direttiva degli istituti di educazione, assistente universitario, insegnante tecnico-pratico o insegnante d'arte applicato di ruolo o non di ruolo, ecc.), del posto o della cattedra relativa al ruolo in cui si chiede la nomina, devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) di non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica Amministrazione o radiati dall'albo professionale ovvero, infine, di non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160, o in quelle corrispondenti previste dall'ordinamento vigente per il personale degli istituti di istruzione artistica;

g) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato;

h) la eventuale qualifica di ex combattente o assimilato o di perseguitato politico o razziale;

i) il recapito preciso.

Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte al recapito richiamato.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata.

La firma deve essere autenticata, per coloro che non siano in servizio, dal notaio o dal segretario comunale, per gli altri dal capo d'istituto ove trattisi di insegnante o insegnante tecnico-pratico o di insegnante d'arte applicata; dal rettore degli istituti d'educazione, per i funzionari di detti istituti, dal direttore didattico, per i maestri di ruolo, dal rettore dell'Università per gli assistenti universitari.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo, eventuali provvedimenti di esclusione.

Alla domanda devono essere allegati:

a) il certificato del titolo di idonetà o dell'inclusione in una terna o del conseguimento della votazione di sette decimi o dell'abilitazione, a seconda che l'assunzione in ruolo venga richiesta nei casi previsti nei precedenti articoli, in base al possesso di uno di tali titoli. Detto certificato, che può essere esibito in copia notarile, dovrà indicare il punteggio complessivo riportato, eccezion fatta per l'inclusione in una terna e per l'abilitazione conseguita ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440;

b) l'originale o copia autentica del titolo di studio, valido per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra di scuola media o di scuola di avviamento professionale, per coloro che richiedano di essere assunti in tali cattedre in base al titolo di abilitazione comunque conseguita se trattasi di ex combattenti e assimilati o di perseguitati politici o razziali; ovvero, negli altri casi, al titolo di idoneità o alla votazione di sette decimi conseguita per cattedre in istituti secondari superiori, comprendenti più materie di cui almeno una coincidente con una delle materie della cattedra richiesta;

c) lo stato di servizio per il personale di ruolo, o i certificati in carta legale comprovanti il servizio minimo richiesto, relativo agli anni scolastici 1959-60 o 1960-61, nonchè gli altri anni di servizio eventualmente prestati, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Detti certificati devono indicare esattamente l'insegnamento impartito, la durata del servizio prestato e, limitatamente agli anni scolastici 1959-60 o 1960-61, la qualifica riportata. Ai fini della validità dell'anno di servizio l'insegnamento deve essere stato prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dallo ordinamento in vigore nel tempo per il conferimento degli incarichi e supplenze o per un periodo sufficiente, in base alle norme vigenti, per aver titolo all'attribuzione della qualifica.

Per gli assistenti universitari, ai fini della dichiarazione di equipollenza richiesta dall'art. 11, comma primo, della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la qualifica da attribuire al servizio da essi reso nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, si provvederà d'ufficio a richiedere un rapporto informativo del professore uffi-

ciale della materia o in mancanza del rettore dell'Università.

Nei casi in cui, in base ai titoli posseduti, si possa chiedere l'assunzione in ruolo per cattedre diverse da istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica inferiori o superiori, devono essere presentate domande in carta legale distinte per ciascuna delle cattedre richieste, documentando una sola domanda nel modo sopra indicato. Nelle altre sarà unito eventualmente il diverso titolo di idoneità, della votazione di sette decimi o di abilitazione, in base al quale si chiede l'assunzione, facendo riferimento, in ogni caso, per la documentazione, alla domanda cui questa è stata allegata.

Gli aspiranti che non siano in possesso dei certificati di cui alla lettera *a*) del presente articolo, ne faranno richiesta entro il termine indicato nel successivo articolo 13; con istanza in carta legale da L. 200 all'Ufficio concorsi scuole medie del Ministero, chiedendone altresì la trasmissione alle Direzioni generali o agli Ispettorati, ai quali sono state presentate le domande di assunzione in ruolo, ai sensi del predetto art. 13. All'istanza di cui sopra, della quale verrà fatto esplicita menzione in ciascuna domanda di collocamento in ruolo, dovranno essere unite tante marche da bollo semplici (e cioè non per atti amministrativi) da L. 100 ciascuna quanti sono i certificati di cui si chiede il rilascio.

Qualora si tratti di richiesta di certificato di sola abilitazione o di abilitazione ed idoneità, all'istanza stessa dovrà essere altresì allegata la ricevuta del versamento della prescritta tassa di L. 10.000 (diecimila) a favore delle Opere universitarie — da effettuarsi presso l'Università o l'Istituto universitario ove il titolo di studio è stato conseguito — semprechè detto versamento non sia stato per la medesima classe di concorso precedentemente effettuato.

La richiesta dei certificati di cui alla lettera *a*) deve essere, viceversa, diretta all'Ispettorato per l'istruzione artistica se i titoli cui detti certificati si riferiscono sono stati conseguiti per cattedre in istituti e scuole di istruzione artistica, specificando, in ogni caso, che i certificati stessi vanno allegati d'ufficio alle domande di assunzione in ruolo.

Gli insegnanti forniti di abilitazione comunque conseguita che chiedano di essere ammessi a godere dei benefici previsti dal presente decreto perchè ex combattenti ed assimilati o perseguitati politici e razziali devono documentare di possedere tali requisiti nel modo appresso indicato:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta, nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 100;

2) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 100;

3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

4) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

5) i reduci dalla deportazione devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

6) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

7) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

8) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministra-

zione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

9) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

10) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 267, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

11) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente comma nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

13) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

14) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa Italiana.

Art 12.

Coloro che, dopo l'approvazione delle graduatorie da compilarsi a norma degli articoli 16, 17, 18 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, avranno la possibilità di essere assunti in ruolo saranno invitati a presentare, nel termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ministeriale, data che sarà accertata con la ricevuta di ritorno dalla relativa raccomandata:

a) l'estratto dell'atto di nascita;

b) certificato da cui risulti che l'istante è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal segretario della Procura del tribunale;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per i fatti di guerra, per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti all'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'adempimento dei doveri di insegnante.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica i candidati per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) regolarmente aggiornata, annotata dalle eventuali benemerenze e campagne di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo) e munita della marca da bollo da L. 200 sul primo foglio e da L. 200 su ogni intercalare (le marche devono essere annullate dall'Ufficio del registro). Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco. Il certificato di esito di leva deve contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

I concorrenti che si trovino alle armi debbono presentare un certificato rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengno comprovante la loro condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano, salvo a produrre, all'atto del congedamento, regolare copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

Tutti i certificati sopra indicati devono essere redatti nella prescritta carta legale.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

I professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio, il personale di ruolo della carriera direttiva degli istituti di educazione, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari, nonchè gli assistenti universitari di ruolo, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata di ruolo che avranno la possibilità di essere collocati in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, saranno invitati a produrre, nel termine sopra specificato, in luogo dei documenti sopra elencati, un certificato in carta legale dal quale risulti la loro permanenza in servizio. Detto certificato sarà rilasciato per i professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio, per il personale di ruolo della carriera direttiva degli istituti di educazione, per gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata di ruolo, dai capi d'istituto, per gli assistenti universitari di ruolo dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto superiore, per gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari dallo ispettore della rispettiva circoscrizione scolastica.

Art. 13.

Le domande di assunzione in ruolo devono essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, alla Direzione generale per l'istruzione tecnica, all'Ispettorato per l'istruzione inferiore di secondo grado (piazzale dei Congressi, 15 - Roma-Eur), all'Ispettorato per l'istruzione artistica (piazza Cairoli, 3), a seconda che esse siano dirette ad ottenere l'assunzione in ruolo nelle scuole dipendenti dalle richiamate Direzioni generali e Ispettorati. Dette domande dovranno pervenire entro 45 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno prese in esame le domande presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato, o che non siano state corredate entro il termine stesso dei documenti richiesti. La data della presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Art. 14.

Decade dalla nomina chi non abbia prodotto entro il termine stabilito dal precedente art. 12 tutti i certificati indicati in tale articolo.

I documenti eventualmente imperfetti saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data di ricezione dei documenti stessi.

Roma, addì 1° settembre 1961

Il Ministro: Bosco

(5741)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1961.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccapiemonte (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Roccapiemonte (Salerno), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'Amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge, n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccapiemonte (Salerno), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1961

Il Ministro: Taviani

(5877)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1961.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza presentata dal Consiglio di amministazione e dal presidente del Collegio sindacale della Cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », con sede in Roma, diretta ad ottenere la liquidazione coatta amministrativa dell'ente, in considerazione della grave deficitaria situazione economico-patrimoniale dello stesso;

Considerato che dalla documentazione presentata risulta che effettivamente la cooperativa non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'ente predetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa edilizia nazionale « Rinascita », con sede in Roma, costituita in data 23 dicembre 1944 per rogito Guidi, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Gastone Chiozza, residente in Roma, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1961

Il Ministro: SULLO

(5897)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 116, concernente la fornitura di materiale per il rinnovo del parco di manutenzione delle strade più importanti, nella Repubblica Centrafricana.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 43 del 27 giugno 1961 il bando di gara n. 116, relativo alla fornitura, in 5 lotti, di materiale per il rinnovo del parco di manutenzione delle strade più importanti, nella Repubblica Centrafricana, da consegnarsi a la Direction des Travaux Publics a Bangui (Repubblica Centrafricana). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 237.250.000 (fornitura consegnata a Bangui). Termine previsto per la consegna: 6 mesi, per la data di spedizione o d'imbarco; 4 mesi, per l'arrivo del materiale a Bangui (Repubblica Centrafricana).

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Secrétaire de la Commission de dépouillement des Apples d'Offres, Bureau des Finances a Bangui (Repubblica Centrafricana), al più tardi l'11 ottobre 1961 entro le ore 17, ora locale (16 ora G.M.T.). L'apertura delle offerte avverrà il 12 ottobre 1961, alle ore 9, ora locale (9 ora G.M.T.), nella Salle des Commissions du Ministère des Finances a Bangui (République Centrafricaine).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5830)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 116, l'Amministrazione provinciale di Pesaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 757.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5899)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 82, l'Amministrazione comunale di Colosimi (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5840)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 96, l'Amministrazione comunale di Belsito (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.427.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5841)

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 89, l'Amministrazione comunale di Castel di Lama (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.724.957, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5842)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 94, l'Amministrazione comunale di Gambatesa (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5843)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 83, l'Amministrazione comunale di Calopezzati (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.147.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5844)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 101, l'Amministrazione comunale di Casole Bruzio (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5845)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 108, l'Amministrazione comunale di Portico e San Benedetto (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5850)

Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 121, l'Amministrazione comunale di Selva di Progno (Verona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.596.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5846)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 119, l'Amministrazione comunale di Nemi (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5847)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 118, l'Amministrazione comunale di Locri (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 32.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5848)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 114, l'Amministrazione comunale di Roccagorga (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 22.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5849)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 107, l'Amministrazione comunale di Montescudo (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5851)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 99, l'Amministrazione comunale di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5857)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 111, l'Amministrazione comunale di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5852)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 110, l'Amministrazione comunale di Galeata (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5853)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 109, l'Amministrazione comunale di Civitella di Romagna (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5854)

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 106, l'Amministrazione comunale di Bagno di Romagna (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5855)

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 100, l'Amministrazione comunale di Scigliano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5856)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 98, l'Amministrazione comunale di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due - terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5858)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 184.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5900)

Autorizzazione al comune di Brescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, n. 93, l'Amministrazione comunale di Brescia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 192.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5901)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 92, l'Amministrazione comunale di Benevento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 447.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5902)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 13 settembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621 —	620,65	620,65	620,68	620,65	621 —	620,61	620,90	621 —	620,70
$ Can.	602,35	601,80	601,50	601,75	601 —	602,30	602,05	602,35	602,37	602 —
Fr. Sv.	143,90	143,85	143,83	143,83	143,85	143,93	143,825	143,90	143,92	143,88
Kr D.	90,15	90,13	90,10	90,14	90,20	90,16	90,115	90,15	90,15	90,15
Kr. N.	87,21	87,18	87,16	87,19	87,20	87,21	87,16	87,20	87,21	87,20
Kr. Sv.	119,98	119,90	120,05	120,03	119,97	119,95	120 —	119,95	119,98	119,95
Fol.	171,84	171,75	171,80	171,76	171,75	171,83	171,82	171,85	171,84	171,80
Fr. B.	12,48	12,47	12,4725	12,4695	12,46	12,48	12,47	12,48	12,48	12,475
Fr. Fr (N.F.)	126,33	126,28	126,27	126,25	126,35	126,33	126,225	126,30	126,33	126,30
Lst.	1746,10	1745 —	1745,30	1745,30	1745 —	1746,17	1745,15	1746 —	1746,10	1745,30
Dm. occ.	155,40	155,34	155,30	155,33	155,30	155,41	155,29	155,40	155,41	155,38
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,04	24,055	24 —	24,07	24,05375	24,05	24,07	24,06
Escudo Port.	21,75	21,73	21,73	21,75	21,60	21,75	21,7525	21,74	21,75	21,75

Media dei titoli del 13 settembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	83,15
Id. 3,50 % 1902	91,65
Id. 5 % 1935	106,125
Redimibile 3,50 % 1934	98,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,35
Id. 5 % 1936	102,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,075
Id 5 % (Beni Esteri)	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,645
1 Dollaro canadese	601,90
1 Franco svizzero	143,827
1 Corona danese	90,127
1 Corona norvegese	87,175
1 Corona svedese	120,015
1 Fiorino olandese	171,79
1 Franco belga	12,47
1 Franco nuovo (N.F.)	126,237
1 Lira sterlina	1745,225
1 Marco germanico	155,31
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo Port.	21,751

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Michele Fraganza, nato a Cancello ed Arnone (Caserta) l'11 novembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatogli dalla Università di Napoli il 5 ottobre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(5761)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalbordino

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1961, numero 19986/11187, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Ferracin Pasquale, nato a San Urbano (Padova) il 2 maggio 1915, e Manfè Rosina, nata a San Giorgio della Richinvelda (Udine) il 21 settembre 1922, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia », in Casalbordino, estesa mq. 417 riportata in catasto alla particella n. 48 parte, del foglio di mappa n. 8 del comune di Casalbordino, e nella planimetria tratturale con la colorazione in verde.

(5758)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Terracina (Latina).

Con decreto ministeriale n. 300.8/6264, in data 26 luglio 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Terracina (Latina) del terreno sito in Terracina, su cui già insiste la costruzione della Casa della Madre e del Bambino, della superficie di mq. 1538, distinta al foglio n. 125, mappale n. 399 *H* parte, confinante con la via pubblica, denominata S. Rocco, con proprietà del comune di Terracina, con la zona del fabbricato costruito dallo Stato per i senzatetto attualmente in gestione dall'I.C.P. della provincia di Latina e proprietà Maragoni, e del periziato valore di L. 3.076.000.

(5609)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Calitri (Avellino).

Con decreto ministeriale n. 300.8/62500, in data 26 luglio 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Calitri (Avellino) del terreno, sito in Calitri, località Serrone, della superficie di mq. 1000, distinto in catasto del comune di Calitri, foglio 49, part. 14 sub *b*, confinante a nord con strada in formazione di appartenenza alla medesima particella 14 del comune di Calitri, ad est e sud sempre con suolo della particella 14 del comune di Calitri, ad ovest con terreno di proprietà eredi Polestra Giuseppe (villa Polestra) e del periziato valore di L. 7.619.000 (settemilioniseicentodiciannovemila), da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5558)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Roma, località Cecchina.

Con decreto ministeriale n. 300.8/6278, in data 3 agosto 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Società S.I.R.A. di Roma, del terreno sito in Roma, località Cecchina, della superficie di mq. 5970,48, comprese le mezzorie stradali di mq. 969,32 distinto in catasto al foglio 264 con i numeri 3 parte e 24 parte, confinante a nord con accesso privato largo m. 10, ed est con accesso privato largo m. 16, a sud ed a ovest con residua proprietà della Società S.I.R.A., e del periziato valore di L. 22.687.824, da destinarsi a costruzione di un pensionato per lattanti e divezzi intitolato al nome della signora Palmina Talenti.

(5559)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Tempio Pausania (Sassari).

Con decreto ministeriale n. 300.8/62505, in data 26 luglio 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Tempio Pausania (Sassari), del terreno sito in Tempio Pausania, sulla statale Olbia-Sassari, della superficie di mq. 1110, distinto in catasto con P. 177 mapp. 268, del periziato valore di L. 2.220.000 su cui insiste l'edificio sede della Casa della Madre e del Bambino.

(5557)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccapiemonte (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 6 corrente che dispone, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte - Società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede in Roccapiemonte (Salerno);

Dispone:

Il dott. Giuseppe Santoro è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte - Società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede a Roccapiemonte (Salerno), ed i signori avv. Raffaele Fasolino, geom. Elio Buontempo e prof. Domenico Polichetti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2° del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1961

Il Governatore: CARLI

(5878)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a trentuno posti di ufficiale giudiziario

Con decreto ministeriale 28 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1961, è stata fissata la data per le prove scritte del concorso a trentuno posti di ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1961; esse avranno luogo in Roma, preso il Palazzo degli esami, nei giorni 3 e 4 ottobre 1961, alle ore 8. La prova scritta facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il giorno 5 ottobre 1961, alle ore 8, nella stessa sede

(5903)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di un membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso a duecento posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1960, n. 2649, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1961, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 71, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di maturità classica o maturità scientifica o abilitazione magistrale o abilitazione tecnica nautica (Sezione capitani);

Viste le proprie delibere n. 132/P.2.1.1. del 27 marzo 1961 e n. 174/P.2.1.1. del 23 giugno 1961, con le quali venne nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso citato nelle premesse;

Delibera:

La professoressa Brignoli Urban Elfrida è nominata membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove obbligatorie in lingua tedesca, ai sensi del punto 10 del relativo avviso-programma.

Roma, addì 25 agosto 1961

Il direttore generale: RISSONE

(5890)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1961, registro n. 27, foglio n. 190 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Pia Ada Acerbi Contini, avverso gli atti del concorso a cinquecentonovantatre cattedre di educazione fisica, riservato ai diplomati dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1960.

(5660)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti in data 16 febbraio 1961, numeri 100743 e 100744, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1959 e sono stati dichiarati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte di Villabartolomea 2° reparto, Montecchia di Crosara e San Zeno di Montagna sono rimaste vacanti del titolare a seguito di rinuncia o di opzione per altra sede dei vincitori precedentemente designati, e che pertanto è necessario provvedere alla copertura dei posti medesimi;

Decreta:

I dottori Fasoli Delio, Faccini Giancarlo e Cavallo Giulio, risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso in trattazione per le sedi a fianco di ciascuno qui appresso segnate:

1) Fasoli Delio: Montecchia di Crosara;
2) Faccini Giancarlo: Villabartolomea, 2° reparto;
3) Cavallo Giulio: San Zeno di Montagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 26 agosto 1961

Il medico provinciale: DE MARCO

(5737)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958;

Vista la nota del 19 luglio 1961, con la quale il dott. Francesco Pavone vincitore della seconda condotta di Soverato ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 2341 del 5 aprile 1961;

Considerato che il dott. Caroleo Saverio che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della seconda condotta medica di Soverato indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, il dott. Caroleo Saverio è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Soverato in sostituzione del dott. Francesco Pavone rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Soverato.

Catanzaro, addì 22 agosto 1961

Il medico provinciale: TURSI

(5612)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Visto il telegramma del 5 agosto 1961, con il quale il dottore Donato Vincenzo, vincitore della condotta medica di Belcastro, comunica di rinunziare alla condotta stessa;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 4356 del 14 luglio 1961;

Considerato che il dott. De Luca Giulio, che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Belcastro, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi, quale quarta in preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, il dott. De Luca Giulio è dichiarato vincitore della condotta medica di Belcastro in sostituzione del dott. Donato Vincenzo rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e del comune di Belcastro.

Catanzaro, addì 22 agosto 1961

Il medico provinciale: TURSI

(5613)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2296 in data 10 aprile 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 2297 in data 10 aprile 1961, con il quale si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Vista la deliberazione dell'Amministrazione comunale di Sciacca, n. 322 del 31 luglio 1961, approvata dalla autorità tutoria, con la quale viene preso atto della rinunzia dell'ostetrica Lumia Croce alla 2ª condotta ostetrica del suddetto Comune, per cui tale posto spetta all'ostetrica Termini Cecilia, 7ª in graduatoria, che lo ha indicato primo nell'ordine di preferenza di cui alla domanda di ammissione al concorso;

Considerato che occorre procedere alla modifica del decreto n. 2297 del 10 aprile 1961, circa l'assegnazione della condotta su indicata;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 2297 del 10 aprile 1961, modificato con decreto n. 3113 del 20 maggio 1961, l'ostetrica Termini Cecilia, nata il 12 novembre 1924, è dichiarata vincitrice della 2ª condotta ostetrica di Sciacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Agrigento e del Comune interessato.

Agrigento, addì 25 agosto 1961

Il medico provinciale: INFURNA

(5641)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1166 del 3 luglio 1961, con il quale è stata approvata la sua graduatoria del concorso a posti vacanti di veterinario bandito con decreto n. 1031 del 14 gennaio 1961;

Visto il proprio decreto n. 1167 del 3 luglio 1961, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Mengoni Riccardo si è resa vacante la condotta unica di Montefano;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Picchi Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Montefano in sostituzione del dott. Mengoni Riccardo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 26 agosto 1961

Il veterinario provinciale: MORGANTI

(5614)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.